Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTA la legge 2 febbraio 2006, n. 31, recante la Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1 di tale legge, ove è disposto che i lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente e i feti deceduti anch'essi senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione debbano essere prontamente sottoposti, con il consenso di entrambi i genitori, a riscontro diagnostico, da effettuarsi in centri appositamente autorizzati secondo criteri predeterminati, cui sono inviati gli organi a tal fine prelevati;

VISTO in particolare, altresì, l'articolo 2, comma I della stessa legge, laddove è previsto che i criteri da seguire per l'autorizzazione di detti centri sono definiti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATA, quindi, la necessità di definire i criteri per l'individuazione e l'autorizzazione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di centri scientifici, a livello universitario od ospedaliero, idonei a svolgere nel proprio territorio le funzioni di centri di riferimento per il riscontro diagnostico dei lattanti deceduti improvvisamente senza causa apparente entro un anno di vita e dei feti deceduti senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione;

CONSIDERATO, altresì, che la reale possibilità di individuare la causa delle patologie responsabili di tali decessi improvvisi esige un esame specifico soprattutto degli organi soggetti ad alterazioni, per lo più congenite, riconosciute quali possibili cause di queste morti e comporta comunque la disponibilità di personale altamente qualificato, in grado di effettuare un approfondito esame morfologico, macro e microscopico, corredato di ogni necessario approfondimento di genetica molecolare, del sistema nervoso autonomo e del sistema di conduzione cardiaca, come pure degli annessi nel caso delle morti fetali;

CONSIDERATA la necessità di ripartire tra le Regioni e le Province autonome lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 3 della menzionata legge;

ACQUISITA, a tal fine, la prescritta intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2007;

DECRETA:

Art. 1

1. Ai fini dell'individuazione e della conseguente autorizzazione da parte delle Regioni e delle Province autonome dei centri di riferimento per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto, di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 2 febbraio 2006, n. 31, si definiscono i criteri di seguito indicati:

1. Requisiti professionali:

a) Disponibilità di un anatomo-patologo con esperienza consolidata nell'esecuzione di autopsie feto - neonatali, anche da causa di morte improvvisa e inaspettata, e nell'interpretazione istologica, compreso lo studio del sistema nervoso autonomo e di conduzione cardiaca;
b) Disponibilità di personale tecnico di laboratorio con esperienza consolidata nell'allestimento di preparati istologici autoptici anche particolari, quali macrosezioni, colorazioni speciali, e simili;

2. Requisiti ambientali/strutturali:

Disponibilità di locali idonei all'esecuzione degli accertamenti diagnostici;

3. Requisiti organizzativi:

Disponibilità o collegamento funzionale con laboratorio di patologia molecolare e genetica molecolare dotato di attrezzatura idonea (cappa a flusso laminare, congelatore a -80°C, thermal cycler, strumento per estrazione acidi nucleici, microcentrifuga).

Art. 2

Lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 2 febbraio 2006, n. 31, a decorrere dall'anno 2006, è ripartito in parti uguali tra le Regioni e le Province autonome.

IL MINISTRO
Roma, 21 dicembre 2007 Livia Turco